



Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEM-fedpol)

del 4 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio e campo d'applicazione

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

- a. le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24c della legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b. le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d'entrata o di un'espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri;
- c. le prestazioni ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1994⁴ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
- d. le decisioni e le prestazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

² La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:

RS 172.043.60

- ¹ RS 172.010
- ² RS 120
- ³ RS 142.20
- ⁴ RS 360
- ⁵ RS 235.11

- a. legge del 17 dicembre 2004⁶ sulla trasparenza;
- b. legge federale del 23 dicembre 2011⁷ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni;
- c. ordinanza del 20 settembre 2002⁸ sui documenti d'identità;
- d. ordinanza del 2 luglio 2008⁹ sulle armi;
- e. ordinanza del 27 novembre 2000¹⁰ sugli esplosivi.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹¹ sugli emolumenti.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.

² La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.

Art. 4 Supplemento

Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 5 Incasso

¹ Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

² All'estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015¹² sugli emolumenti del DFAE.

⁶ RS 152.3

⁷ RS 312.2

⁸ RS 143.11

⁹ RS 514.541

¹⁰ RS 941.411

¹¹ RS 172.041.1

¹² RS 191.11

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

4 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

